ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 19

Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni Consiglio provinciale vi e' un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti. I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	III — Il consiglio provinciale e il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-19-collegio-dei-revisori-dei-conti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it